



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

ROSSELLA CATENA

- Presidente -

Sent. n. sez. 525/2026

MICHELE ROMANO

UP - 20/03/2026

LUCIANO CAVALLONE

R.G.N. 1347/2026

MARIA ELENA MELE

- Relatore -

ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Elena Mele;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23 settembre 2025, la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Avezzano che aveva ritenuto [REDACTED] responsabile del reato di bancarotta semplice perché, in qualità di amministratore unico della [REDACTED] srl, dichiarata fallita nel 2018, ne aggravava il dissesto astenendosi dal richiedere il fallimento della stessa.



2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi di censura.

2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 217, comma 1, n. 2 e 227 legge fall. nonché in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Secondo il ricorrente difetterebbe la prova in ordine all'aggravamento del dissesto, che la sentenza impugnata avrebbe desunto unicamente dalla presunta maturazione di interessi moratori su debiti preesistenti, senza che al riguardo sia stata effettuata alcuna verifica. La Corte si sarebbe basata unicamente sulle generiche affermazioni del curatore, che non era stato neppure in grado di determinare la misura dell'ulteriore indebitamento, conseguente all'inerzia dell'imputato. Non sarebbero inoltre state considerate le prove documentali fornite dalla difesa dalle quali emergeva che nel lasso di tempo tra la cessazione dell'attività e la dichiarazione di fallimento, l'amministratore della società aveva ottenuto una sentenza del Tribunale civile che aveva comportato una rilevante riduzione degli interessi dovuti dalla società ad un istituto bancario, anche per il futuro.

2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, per avere la Corte territoriale ravvisato la colpa grave nella asserita inerzia dell'imputato che non avrebbe richiesto il fallimento della società.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il primo motivo è fondato.

2.1. La Corte territoriale, confermando le valutazioni espresse dal giudice di primo grado, ha fondato il giudizio di responsabilità dell'imputato sull'inerzia del medesimo, il quale aveva ommesso di richiedere il fallimento, nonostante che la società fosse inattiva da diversi anni e che la mancata riscossione di crediti avesse determinato un passivo consistente, buona parte del quale maturato verso istituti di credito. La sentenza impugnata ha ritenuto che, pur non essendo in tale arco temporale sopravvenuti nuovi crediti, erano aumentati gli interessi di mora relativi a debiti preesistenti.

Nell'atto di appello, tuttavia, l'imputato aveva censurato la mancanza di idonea valutazione, da parte del Tribunale, della prova documentale prodotta e



costituita dalla sentenza del Tribunale civile di Avezzano, dalla quale risultava che, a seguito dell'azione intrapresa dall'allora amministratore nei confronti di uno degli istituti di credito verso cui la società era debitrice, era conseguita una consistente riduzione di tale debito; in sostanza, si era censurata la mancata valutazione dei reali risultati positivi conseguiti durante il tempo trascorso tra la cessazione dell'attività e la dichiarazione di fallimento.

2.2. La Corte territoriale, a fronte di tale specifica censura, si è limitata a ribadire la conclusione, secondo la quale l'inerzia prolungata dell'imputato aveva determinato l'aumento delle passività della società, in ragione della crescita degli interessi moratori, omettendo però di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa ed in particolare con il contenuto della sentenza civile che aveva determinato la notevole riduzione dell'ammontare degli interessi dovuti dalla società all'istituto bancario, nonché con le critiche svolte dal ricorrente in ordine alla valutazione inadeguata delle dichiarazioni rese dal curatore.

Deve allora ritenersi mancante la motivazione in ordine al fatto che l'aggravamento del dissesto fosse realmente avvenuto, posto che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente citare alcune voci del passivo di bilancio, aumentate o rimaste tali, per attestarlo, perché esso, invece, deve essere rappresentato da un sempre maggiore squilibrio economico-finanziario complessivo della società (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 – 01).

3. Fondato è altresì il secondo motivo.

Secondo l'insegnamento di questa Corte di legittimità, nel reato di bancarotta semplice, la mancata tempestiva richiesta di dichiarazione di fallimento da parte dell'amministratore (anche di fatto) della società è punibile se dovuta a colpa grave che può essere desunta, non sulla base del mero ritardo nella richiesta di fallimento, ma in concreto, da una provata e consapevole omissione (Sez. 5, n. 18108 del 12/03/2018, Dolcemascolo, Rv. 272823 – 01). In sostanza, la tardiva richiesta di fallimento integra un'omissione penalmente rilevante solo ove costituisca oggetto di una scelta caratterizzata da colpa di livello grave.

Nella specie, la Corte territoriale ha sostanzialmente fatto discendere la sussistenza di colpa grave dalla mera circostanza del ritardato deposito della domanda di fallimento, senza specificare gli elementi da cui desumere la piena conoscenza da parte dell'imputato dello stato di decozione in cui versava l'impresa.

4. La fondatezza del ricorso impone a questa Corte di rilevare l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato contestato (art. 217 legge fall.), il quale è



stato commesso il 25 gennaio 2018 e il cui termine prescrizione è di anni sette e mesi sei.

In relazione a tale reato, per il quale trova applicazione il regime della prescrizione come modificato dalla cd. Riforma Orlando, non possono considerarsi le sospensioni previste dall'art. 159 cod. pen.

4.1. Infatti, in tema di prescrizione, con riferimento ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 ed il 31 dicembre 2019, non sono computabili i periodi di sospensione di cui all'art. 159, secondo comma, cod. pen., nel testo formulato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, qualora la Corte di cassazione abbia annullato con rinvio la sentenza di condanna, con riferimento all'accertamento della responsabilità dell'imputato, giusto il disposto dell'art. 159 comma terzo, cod. pen. (Sez. 5, n. 7697 del 21/01/2026, Chatwani, Rv. 289513 - 01).

Nel caso in esame, l'annullamento della sentenza impugnata per la fondatezza di entrambi i motivi di ricorso determina l'applicazione del terzo comma del citato art. 159 cod. pen., che stabilisce che debbano essere tenuti in conto - quindi computati - anche i «"periodi di sospensione di cui al secondo comma", dunque quelli che, almeno in prima battuta, avevano visto operare la sospensione in ragione della condanna dell'imputato». Secondo quanto chiarito dalla richiamata pronuncia di questa Sezione, «rispetto a tali ipotesi il comma in rassegna stabilisce che quando, nei successivi gradi di giudizio, "cada" l'affermazione di responsabilità, anche i periodi di tempo, in precedenza rimasti sospesi, debbano essere calcolati ai fini della prescrizione. Ricorre una sorta di causa sopravvenuta di perdita dell'efficacia sospensiva dei periodi in questione, quindi il termine di prescrizione, fino a quel momento virtualmente allungato, torna a contrarsi. Siffatta previsione trova la sua *ratio* nel sopravvenuto venire meno delle ragioni che giustificavano la sospensione di cui al comma secondo, da ravvisarsi nella necessità di accordare alla giurisdizione tempi ulteriori per verificare la fondatezza della condanna pronunciata nel grado precedente».

4.2 Accertata l'intervenuta prescrizione del reato, non emergono elementi che debbano comportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di



accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

Nel caso di specie, le doglianze del ricorrente non evidenziano elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, bensì risultano in grado di condurre ad annullare con rinvio la sentenza impugnata: tale rinvio è, tuttavia, inibito dal momento che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

5. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato a seguito di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Così deciso il 20/03/2026

Il Consigliere estensore
Maria Elena Mele

Il Presidente
Rossella Catena

